



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 1/2017

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, DEL T.U.L.P.S. (R.D. N. 773/1931), COLLOCATI ALL'INTERNO DELLE SALE DA GIOCO, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che:

- La patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "ludopatia", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali e può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e, nei casi più estremi, a generare atti criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- La sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale e come una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);

Dato atto che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia commessi con il gioco compulsivo, anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature da gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite e facili guadagni;

Vista la L.R. n. 9/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" e, in particolare, l'art. 6 (limitazioni all'esercizio del gioco) che stabilisce "I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)";

Considerato che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e del succitato art. 6 della L.R. 2 maggio 2016 n. 9, il Sindaco può disciplinare gli orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (TULPS);

Ritenuto, quindi, opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Miagliano gli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931 (TULPS), installati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico **potranno essere tenuti in funzione solamente dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 23.00.** Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi dovranno essere spenti e disattivati.

Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di esercizio, di cui alla presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 9/2016, ovvero da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931.

Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 9/2016, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, mediante sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della L.R. n. 9/2016, sono esercitate dal Comune.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. n. 9/2016, l'accertamento, l'irrogazione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente ordinanza, sono di competenza del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e che sia trasmessa alla Giunta Regionale, alla Prefettura di Biella, alla Questura di Biella, al Comando Provinciale Carabinieri di Biella, alla Stazione Carabinieri di Andorno Micca, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Biella.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/01/2017

IL SINDACO
F.to MOGNAZ Alessandro